

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO	3
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA E. FERMI	3
PREMESSA	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto del contratto.	4
Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.....	4
Articolo 3. Ammontare del contratto.	4
Articolo 4. Imposta sul valore aggiunto.....	5
Articolo 5. Invariabilità prezzi contrattuali.....	5
Articolo 6. Domicilio dell'appaltatore	5
Articolo 7. Luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere	6
Articolo 8. Direttore di cantiere	6
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	6
Articolo 9. Durata e stipulazione del contratto	6
Articolo 10. Consegna dei lavori	7
Articolo 11. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	7
Articolo 12. Programma di esecuzione dei lavori e direzione Lavori	8
Articolo 13 – Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario notturno.....	9
Articolo 14. Penale per ritardi - Premio di accelerazione.....	9
Articolo 15. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.....	10
Articolo 16. Oneri a carico dell'appaltatore.....	10
Articolo 18. Contabilizzazione dei lavori.	13
Articolo 19. Variazioni al progetto	14
Articolo 21. Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi.	15
Articolo 22. Termini di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.	16
Articolo 23. Controlli e verifiche.....	16
Articolo 24. Conto finale dei lavori.	17
Articolo 25. Singoli lavori	17
Articolo 26. Regolare esecuzione o collaudo.....	17
Articolo 27. Presa in consegna dell'opera	18
Articolo 28. Risoluzione del contratto.	18
Articolo 29. Controversie.....	19
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	19
Articolo 30. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	19
Articolo 31 – Rappresentante dell'appaltatore sui lavori – personale dell'appaltatore	21
Articolo 32. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	21
Articolo 33. Approvvigionamento dei materiali – custodia dei cantieri.....	22
Articolo 34. Rinvenimenti.....	23
Articolo 35. Subappalto.	23
Articolo 36. Cessione del corrispettivo d'appalto.....	24
Articolo 37. Garanzie e coperture assicurative.	25

Articolo 38. Danni cagionati da forza maggiore.....	26
Articolo 39. Documentazioni da produrre	26
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Articolo 40. Documenti che fanno parte del contratto.....	26
Articolo 41. Osservanza di Leggi e Regolamenti e del capitolato generale d'appalto.	27
Articolo 42. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	28

COMUNE DI ORBASSANO DI TORINO

Provincia di Torino

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'esecuzione dei lavori di

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA E. FERMI

PREMESSA

1. Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/10, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

2. Nel seguito si intende:

LEGGE : Il D.L.gs 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture."

RG: il DPR 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

CG: Il D.M. 19/04/2000 n° 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11/02/1994, n° 109, e successive modificazioni" (G.U. 7/06/2000 N° 131).

3. Nel seguito si intende altresì:

Stazione Appaltante = Il Comune di Orbassano.

Appaltatore = L'impresa o il raggruppamento di imprese aggiudicatario dei lavori.

D.L. = Direzione Lavori nominata dalla stazione appaltante

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di Sistemazione palestra e blocco bagni della palestra Scuola Fermi. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, e modalità risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo definitivo del contratto è al netto di IVA e sarà quello risultante dal provvedimento di approvazione del verbale di gara. Esso sarà il risultato della somma degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; e dell'importo a base di gara al netto del ribasso d'asta, depurato del costo del personale, il quale deve a sua volta essere al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, non soggetto a ribasso; e dal costo del personale. Si procederà all'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza e al costo del personale non soggetti a ribasso.

2. Tali importi a base di gara sono così distinti, oltre IVA di legge:

LAVORI DI:	Importo lavori €	INCID. % categoria	% manodopera	Inc. manodopera €
Opere per rimozioni e demolizioni	16.552,73	16,89	40,00	6.621,09
Opere edili	31.356,27	31,99	40,00	12.542,51
Opere da decoratore	9.240,52	9,43	40,00	3.696,21
Opere per impianti sportivi	15.720,13	16,04	40,00	6.288,05
Opere idrauliche	17.284,25	17,63	43,00	7.432,23
Opere elettriche	7.864,53	8,02	45,00	3.539,04
TOT	98.018,41		40,93	40.119,12
TOT. lavori €	98.018,41			
oneri sicurezza aggiuntivi	2.650,00			
TOT. Importo lavori	100.668,41			

Incidenza manodopera al netto spese generali				30.370,17
Lavori al netto manodopera soggetti a ribasso				67.648,24
Oneri e Incidenza manodopera non sogg. a ribasso				33.020,17

Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, i lavori si intendono rientranti nella categoria prevalente OG1 di cui all'allegato A del DPR 207/2010.

Possono pertanto partecipare alla gara di affidamento le imprese in possesso dei requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010, o appartenenti alla categoria prevalente OG1, di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del legge D.L.gs 163/06, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, e l'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d'appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituisce l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 4. Imposta sul valore aggiunto.

1. I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

2. Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta - da conteggiarsi con voce separata - sarà versata all'impresa dall'Amministrazione come previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 5. Invariabilità prezzi contrattuali.

1. Per il presente appalto, in esecuzione dell'art. 133 della LEGGE non è ammessa alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 della LEGGE.

3. Dovendosi procedere alla definizione di nuovi prezzi si fa riferimento all'articolo 163 del RG.

4. L'elenco dei prezzi unitari, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 della LEGGE, e artt. 161-162 del RG.

5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere alla formazione dei prezzi unitari con le modalità di cui all'art. 163 RG.

Articolo 6. Domicilio dell'appaltatore

1. Ai sensi dell' art. 2 C.G., l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L'ufficio dovrà essere munito di telefono e fax.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Articolo 7. Luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) del C.G., la Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti tramite la Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del C.G., l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

Articolo 8. Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla LEGGE, dal RG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.
2. L'impresa è tenuta ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
3. Il Direttore tecnico di cantiere sarà il Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice.
4. Il predetto tecnico deve essere di gradimento dell'Amministrazione appaltante.
5. Nel caso in cui il tecnico fosse un libero professionista, egli deve rilasciare una dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.
6. Il Direttore di cantiere - quale collaboratore dell'Appaltatore - ha la responsabilità dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione e in applicazione anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza del cantiere. Pertanto egli è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché è responsabile dell'incolumità degli addetti ai lavori.
7. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano suddetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. Inoltre il Direttore di cantiere deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalità, fasi e cicli di lavorazione; egli dovrà inoltre firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'impresa in segno di assunzione di ogni responsabilità in merito.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 9. Durata e stipulazione del contratto

1. Si fa riferimento al bando di gara per quanto riguarda la stipula del contratto.
2. L'amministrazione appaltante chiederà in corso d'opera alla ditta - nel caso che la stessa sia una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, o società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata, con la precisazione che in caso di consorzio si farà riferimento alle singole società consorziate - se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due percento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula del contratto. I risultati della verifica saranno

comunicati al Ministero dei lavori Pubblici (art. 2, comma 1, dei D.P.C.M. 1 maggio 1991 n.ro 187).

3. L'affidamento dell'appalto avverrà con un contratto aperto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo. Le spese di registrazione faranno capo all'Impresa.

4. Con la firma del contratto l'appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte.

5. La durata del presente appalto è fissata in anni uno a partire dalla data di stipulazione del contratto o di consegna anticipata dei lavori.

Articolo 10. Consegna dei lavori

1. In generale l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente, tuttavia l'esecuzione dei lavori dovrà essere in ogni caso coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.

2. E' facoltà della D.L., qualora specifiche esigenze lo richiedano, fissare particolari orari di lavoro, comportanti anche la limitazione della durata delle giornate lavorative.

3. Potranno essere ordinati lavori anche nei giorni festivi, e questo al fine di garantire il ripristino di impianti con caratteristiche di essenzialità nell'ambito della viabilità e sicurezza.

4. Le opere dovranno essere eseguite con sollecitudine trattandosi di interventi che qualora non eseguiti possono dare luogo a degli inconvenienti.

5. La D.L. comunicherà per iscritto, di volta in volta al titolare della ditta o ad un suo incaricato, i lavori da eseguire, con la specifica della data di inizio e fine lavori.

6. E' vietato alla ditta di eseguire lavori non ordinati o in zone diverse da quelle stabilite.

Articolo 11. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 153 e segg. del RG.

2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 e 154 comma 3 RG.

3. Tutti gli interventi dovranno essere completati nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.

4. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.

5. La data d'ultimazione di ogni intervento risulterà dal relativo certificato, che sarà redatto a norma del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

6. La penale pecuniaria è stabilita nell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

7. La penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verrà senz'altro iscritta negli stati di avanzamento a debito dell'impresa.

8. Nel caso in cui siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni e l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste.

9. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del RG.

10. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159 comma 3 del RG.

Articolo 12. Programma di esecuzione dei lavori e direzione Lavori

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contestuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

3. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e dell'art.131 della LEGGE. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

4. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.

5. La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

6. In genere l'Appaltatore, avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della Direzione dei Lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

7. Esso dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro venti giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

8. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante.

9. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

10. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, dà la facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

11. L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 13 – Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario notturno

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

3. All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

4. Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

5. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.

Articolo 14. Penale per ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere ed interventi, è applicata la penale indicata all'art. 11 del presente schema di contratto.

2. La penale trova applicazione al ritardo delle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti per cui è articolato il lavoro.

3. Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 del R.G. l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 145 comma 4 del R.G..

4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 comma 2 lett. B) del RG.

5. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

6. Le penali verranno applicate con deduzione sugli stati avanzamento lavori.

Articolo 15. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi previsti dagli artt. 158 -159 RG, con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159 del RG.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 158 comma 7 e 159del RG.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 del RG, si applica la disciplina dell'art. 160 del RG.
6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159 del RG.

Articolo 16. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza d'opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno d'acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 5 CG:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;

- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
3. L'appaltatore ha l'onere di indicare, con l'approvazione del DL, su degli elaborati di progetto le soluzioni esecutive adottate per l'esecuzione dei lavori.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 8 precedente.
5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6 del CG e 4-5 del RG.
6. Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale ed a quanto specificato nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che s'intendono compensati nei prezzi dei lavori e ad elenco prezzi:
- a) tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;
 - b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da lui preposto alla Direzione e sorveglianza. A tale scopo è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre, prima della stipulazione del contratto e, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, con le norme e gli obblighi;
 - c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
 - d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
 - e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
 - f) le spese per esperienze, assaggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così durante le operazioni di collaudo dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
 - g) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

- h) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- i) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- j) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- k) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere alla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che accadessero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore né faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Capitolato Generale;
- l) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 cm. e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
- m) la fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, all'Amministrazione appaltante. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- n) la trasmissione - prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna - della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno all'Amministrazione appaltante - con cadenza quadrimestrale - copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori potrà procedere lo stesso alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- o) la fornitura ed installazione di tabelloni delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dal Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e dell'impresa, del tipo ed impianto dei lavori, ecc., secondo quanto sarà prescritto dall'Appaltante. Nelle suddette tabelle devono essere indicati anche gli eventuali nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

- p) oltre quanto prescritto al precedente punto f) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;
 - q) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
 - r) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
 - s) La consegna prima della redazione del certificato di regolare esecuzione, delle certificazioni di legge relative agli impianti elettrico ed idraulico, nonché la documentazione tecnica relativa ai materiali impiegati.
7. Sarà applicata una penale pari al 10% (diecipercento) sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'amministrazione appaltante.
 8. Tale penale sarà ridotta del 5% (cinquepercento) qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 17. Responsabilità dell'appaltatore

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile sia penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010

Articolo 18. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare agli art. 178 e ss del RG.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata a percentuale. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della

relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, con riferimento all'art. 185, co.2, RG, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Ai sensi dell'art. 186 del RG, per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in quota proporzionale all'entità dell'importo dei lavori raggiunto con gli stati di avanzamento per l'ammontare complessivo di cui al precedente art. 3, che è quello prestabilito dalla Stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Articolo 19. Variazioni al progetto

1. Nessuna variazione o addizione al lavoro ordinato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 161 comma 9 dello RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 della LEGGE.

2. Qualora la Stazione Appaltante, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 della LEGGE e, ad essa saranno applicate le norme dell'art. 161 e 162 R.G.

3. L'Amministrazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori, e per una maggiore economia degli stessi, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dal presente Schema e dal Capitolato Generale.

4. Ai sensi dell'art. 132 del D.L.gs 163/06, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento (D.P.R. 207/10), o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma due, del Codice civile;
- d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso il responsabile del procedimento ne comunica immediatamente notizia all'Osservatorio e al progettista.

5. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma quattro, lettera d).

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non

superiore al 5% (cinqueper cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

7. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

8. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e dei 10% (dieciper cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Articolo 20 – Anticipazione all'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/3/1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 28/5/1997, n. 140, è fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo.

Articolo 21. Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € **32.000,00**.

2. Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del RG, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori o dopo la scadenza del contratto.

4. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 141 comma 9 della LEGGE e artt. 235 e 124 (nel caso di anticipazione) del RG.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. Sulle rate di acconto verrà effettuata la **ritenuta dello 0,5%** prevista dall'art. 4 comma 3 del RG.

7. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

8. Ai sensi della legge 26.04.1983 n. 131 il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, come riportato nel bando di gara.

9. Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno dal Direttore dei Lavori redatti appositi stati d'avanzamento, nei quali saranno riportati: per i lavori a misura, le quantità che saranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'Appaltatore.

10. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate d'acconto sarà accreditato in conformità di quanto ammesso all'art. 1 del R.D. 8/2/1923 n. 422, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto.

11. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarli in contraddittorio dell'Appaltatore e con le norme prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

12. I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal presente Capitolato Speciale.

13. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

14. Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

15. Col certificato d'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata d'acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.

Articolo 22. Termini di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'art. 143 del RG, e quindi:

- a) entro 45 giorni, a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto;
- b) entro 30 giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, per disporre il pagamento degli importo dovuti in base al certificato;
- c) entro 90 giorni, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria.

2. In caso di ritardi nel pagamento delle rate si applicheranno le disposizioni dell'art. 144 RG e 142 RG, tenendo conto che ai sensi della legge 26.04.1983 n. 131 il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, come riportato nel bando di gara.

Articolo 23. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 16 comma 2 lett. h).

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte

di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Articolo 24. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione complessiva dei lavori o della scadenza del contratto, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200 comma 1 RG.

2. Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data d'ultimazione dei lavori o dalla data di scadenza del contratto come risultante da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Articolo 25. Singoli lavori

1. Le singole lavorazioni previste nel contratto si contabilizzano alla fine dei lavori stessi, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Articolo 26. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Per effetto degli artt.141 della LEGGE e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione complessiva dei lavori o dalla scadenza del contratto, debitamente accertata dalla D.L. ai sensi dell'art.199 RG.

2. Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art.141, co.3 della LEGGE, pertanto entro i limiti ivi previsti il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 237 RG, dal D.L. entro 3 mesi dall'ultimazione complessiva dei lavori o dalla scadenza del contratto debitamente accertata ai sensi dell'art.199 RG.

3. Ai sensi dell'art. 229, co.3 RG, il certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni il collaudo/la regolare esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine di due anni.

4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il collaudo o il certificato di regolare di esecuzione, valgono le norme dell'art141 della LEGGE, del Titolo XII del RG e dell'art. 235 RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art.224 RG, sono a totale carico dell'appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

8. Per le operazioni di collaudo, l'amministrazione nomina da uno a tre tecnici d'elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalla predetta amministrazione nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di mancanza d'organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

9. Il collaudatore o i membro della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e d'esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i membri della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

10. Il collaudo può essere effettuato anche in corso di realizzazione dell'opera. In questo caso l'amministrazione appaltante ha la facoltà di richiedere al collaudatore notizie e informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.

11. E' inoltre in facoltà dell'Amministrazione appaltante di richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo parziale per le opere da usare.

12. Il collaudo finale riguarda l'intera opera e deve tenere conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.

13. Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

14. Se il collaudatore rileva difformità dal contratto, dichiara la prestazione ugualmente collaudabile se idonea a soddisfare gli interessi dell'Amministrazione appaltante. In questo caso determina le riduzioni di prezzo e gli addebiti a carico dell'Appaltatore.

15. Se il collaudatore dichiara l'opera non collaudabile, determina le prestazioni integrative da eseguirsi, il termine per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico dell'Appaltatore.

Il collaudatore redige anche una relazione nella quale sono indicati:

- a) in caso di mancato rispetto dei tempi previsti nel contratto, le ragioni del ritardo;
- b) le cause giustificative dell'eventuale aumento dei prezzi;
- c) il costo unitario della prestazione, con l'indicazione delle differenze rispetto ai costi preventivati e ai costi medi per prestazioni affini.

16. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 27. Presa in consegna dell'opera

1. Successivamente al collaudo approvato, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma due, del Codice civile.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 28. Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art.134 LEGGE, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle situazioni previste agli artt. 135, 136 DELLA LEGGE;

- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del n. 81/2008;
 - e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 3. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune ai sensi dell'art.138 RG.
 4. L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.L.gs 163/06.
 5. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del regolamento D.P.R. 207/2010, in analogia alle prescrizioni di cui al Capitolato Generale d'Appalto.
 6. Ai sensi dell'art. 240 del D.L.gs 163/06, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale d'accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
 7. La definizione delle controversie che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del contratto è attribuita alla giurisdizione del Foro Civile o Amministrativo competenti per materia. E' escluso il ricorso al giudizio degli arbitri.

Articolo 29. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 della LEGGE, è attribuita alla giurisdizione del Foro Civile o Amministrativo competenti per materia. E' escluso il ricorso al giudizio degli arbitri.
2. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 191 del RG, in particolare art. 190 del RG.
3. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 240 della LEGGE.
4. Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 32 del CG e del Titolo IX del RG.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 30. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. Trovano applicazione - ai sensi dell'art. 18, comma sette, della Legge 19/3/1990 n. 55, nonché delle circolari del Ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22/6/1967, n. 1255/UL del 26/7/1985 e n. 880/UL del 13/5/1986 - le disposizioni riportate nei commi seguenti.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. In scelta, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

4. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili dei C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane.

5. Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e d'accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e poiché costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

6. All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

7. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

8. L'impresa inoltre s'impegna ed obbliga ad assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli enti scuola, nonché all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, comunicando adeguata informazione ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi d'infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

9. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

10. L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

11. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.

12. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori all'Amministrazione committente la documentazione d'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno all'Amministrazione appaltante e alla direzione lavori - con cadenza quadrimestrale - copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

13. Il direttore dei lavori procederà in ogni caso alla verifica e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e d'istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile anche attraverso controlli incrociati.

14. In conformità a tali verifiche, il direttore dei lavori autorizzerà il saldo per gli stati d'avanzamento.

15. Il direttore dei lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile e, soltanto, dopo tale controllo, autorizzerà il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva.

16. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal direttore dei lavori all'Amministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

Articolo 31 – Rappresentante dell'appaltatore sui lavori – personale dell'appaltatore

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato.

2. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, in seguito alla semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

3. L'Appaltatore è tenuto, dopo la semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Articolo 32. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 131 della LEGGE, l'appaltatore è tenuto a depositare entro 30 gg dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e dell' art. 131 comma 2 lettera b) del d.lgs 163/06 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Stazione Appaltante non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi dei suddetti D.Lgs.

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Stazione Appaltante di cui alla precedente lettera a) ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del presente articolo.

3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. Ai sensi dell' art. 131 della LEGGE e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
6. Dal momento che la realizzazione dell'opera in progetto rientra nei casi previsti nell'allegato XI, del D. lgs. 81/08 ("Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro; Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria."), si deve provvedere a redigere il piano di sicurezza.
7. In materia, trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/08, nonché della legislazione sulla sicurezza del lavoro e della L. 163/06 e s.m.i.
8. Al datore di lavoro dell'impresa esecutrice spetta la redazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131 della 163/2006 e del art. 101 del DLgs. 81/1999.
9. I costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano complessivamente Euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) e comprendono:
 - Allestimento di cantiere a garanzia di una corretta e continua sicurezza per i lavoratori e personale dello staff scolastico, dal momento che trattasi di Cantiere interno ad un edificio scolastico, e di tutto ciò che possa rendere sicuro il cantiere evitando assolutamente interferenze con le attività in atto al momento dei lavori. Comprende il noleggio di castelli leggeri in alluminio per tinteggiatura palestra, noleggio di servizi igienici e quanto previsto dal piano di sicurezza. Comprende anche la redazione del piano operativo.

Articolo 33. Approvvigionamento dei materiali – custodia dei cantieri

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante - l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'amministrazione appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a tenere conto di tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, comunicandolo all'Appaltatore e precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, aumentato dell'aliquota del 5% (cinqueper cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati siano eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere

sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

6. Grava sull'Appaltatore l'onere di custodire tutti i materiali e le attrezzature presenti in cantiere, per proteggerli da eventuali furti o danneggiamenti dovuti a terzi o da danneggiamenti dovuti a circostanze fortuite.

7. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione d'opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

Articolo 34. Rinvenimenti

1. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e in ogni caso nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

2. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

3. Qualsiasi materiale rinvenuto in cantiere o di risulta delle demolizioni deve essere smaltito solo dopo ordine della D.L.

Articolo 35. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione Appaltante, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 della LEGGE, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura indicata dallo Schema di contratto e alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti.

4. Ai sensi dell'articolo 118 della LEGGE la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

5. Ai sensi dell'art. 118, del D.Lgs 163/06, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

6. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto d'affidamento in subappalto. La quota parte subappaltabile è fissata in misura non

superiore al 30% (trentapercento). L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti d'opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto, entro il termine di almeno 20 (venti) giorni prima della data d'effettivo inizio dell'esecuzione, presso la stazione appaltante.
- c) al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria di lavori da realizzare in cottimo o in subappalto e sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.L.gs 163/06;
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 3/5/1965 n. 575, e successive modificazioni.

7. L'amministrazione o ente appaltante non procederà alla liquidazione diretta al subappaltatore o cottimista, pertanto l'aggiudicatario dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle quietanze relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. L'impresa aggiudicataria deve praticare - per i lavori e le opere affidate in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento).

9. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione appaltante e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso, allegando altresì le certificazioni di cui alla lettera d) sopra riportata e la dichiarazione circa la sussistenza o meno d'eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso d'associazione temporanea, società o consorzio.

10. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

11. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto d'ulteriore subappalto.

Articolo 36. Cessione del corrispettivo d'appalto.

1. Ai sensi della LEGGE, qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

2. La cessione è altresì regolata e art. 3 commi 3 e 4 del CG.

Articolo 37. Garanzie e coperture assicurative.

1. Ai sensi del D.Lgs. 163/06, sono previste le garanzie e coperture assicurative indicate nei commi seguenti.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% (dueper cento) dell'importo dei lavori pari a € 2.013,37 da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia se conforme allo schema tipo 1.1. "GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA" contenuto nell'allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell'ammissibilità alla gara.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

3. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 della LEGGE e dell'art. 101 del RG. La garanzia definitiva se conforme allo schema tipo 1.2. "GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA" contenuto nell'allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini della stipulazione del contratto.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo degli stessi. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. La garanzia fidejussoria potrà inoltre essere costituita, ai sensi della Legge 10/6/1982 n. 348, mediante fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto Legge 12/3/1936 n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni, o polizza assicurativa, rilasciata da imprese d'assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dei T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/2/1959 n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Qualora l'impresa aggiudicataria o appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alla Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'amministrazione provvederà all'incameramento della garanzia fidejussoria di cui al precedente comma tre senza che l'impresa possa vantare diritto alcuno.

La garanzia fidejussoria di cui al precedente comma tre sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 123, comma 4 RG, la garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

Ai sensi dell'art. 123, comma 1 RG, la garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 124 del RG.

4. A norma dell'art.165 RG, sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi degli artt.123 e ss. RG.

A norma dell'art.125 RG (DPR 207/10), l'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione", approvata con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere i seguenti massimali:

Sezione A: Partita 1: importo di contratto al lordo dell'IVA;

Partita 2: € 150.000,00

Partita 3: 10% dell'importo della Partita 1

Sezione B: Partita 1: € 500.000,00

Anche tale ultima polizza deve essere prestata specificatamente per i lavori di cui al presente bando e contratta a favore del Comune di Orbassano.

Articolo 38. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno.

2. Si applicano le norme degli artt. 166 RG.

3. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, sempreché i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

4. Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle acque provocata dall'impresa.

Articolo 39. Documentazioni da produrre

1. Al fine della stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- a) cauzione definitiva
- b) polizze assicurative
- c) piano di sicurezza operativo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 137 del RG fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- 1) RELAZIONE TECNICA, QUADRO ECONOMICO E RILIEVO FOTOGRAFICO
- 2) ELENCO PREZZI UNITARI
- 3) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 4) SCHEMA DI CONTRATTO
- 5) ELABORATI GRAFICI
- 6) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 7) PIANO DI SICUREZZA
- 8) POS

Articolo 41. Osservanza di Leggi e Regolamenti e del capitolato generale d'appalto.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare

- a) Il D.Lgs. 163/06;
 - b) il Regolamento generale approvato con D.p.r. 05/10/2010, n. 207;
 - c) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n.145.
 - d) da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d'appalto e d'esecuzione delle opere pubbliche.
- L'Appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'Appaltatore s'intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - l'Appaltatore, per richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
- e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 42. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Sono a totale carico dell'appaltatore:
 - a) tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.);
 - b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, secondo le aliquote di legge, che è a carico del Comune.